



# CARSAFE


MODELLO CSAFE.2025 - 2026.001- EDIZIONE: MARZO 2026

## CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
  - b) Dip Aggiuntivo;
  - c) Glossario;
  - d) Condizioni di assicurazione;
- che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale




## SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti  
danni di Nobis Assicurazioni che permette  
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la  
documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri



SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



# CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RAMO DANNI

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Carsafe



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

**Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete, relative al prodotto, sono fornite nel Set Informativo.**

## CHE TIPO DI ASSICURAZIONE È?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di **Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto, Eventi naturali, Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Collisione, Mini Kasko, Kasko.**

Tali garanzie sono acquistabili con le seguenti formule:

- **"Formula Excellent" con all'interno le garanzie Incendio, Furto parziale e totale, Ricorso Terzi da Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie;**
- **"Formula Collisione" con all'interno le garanzie sempre operanti della Formula Excellent e, in aggiunta, la garanzia Collisione;**
- **"Formula Mini Scudo" con all'interno le garanzie sempre operanti della Formula Excellent e, in aggiunta, la garanzia Mini Kasko;**
- **"Formula Scudo" con all'interno le garanzie sempre operanti della Formula Excellent e, in aggiunta, la garanzia Kasko;**

Si rammenta come le coperture operanti saranno quelle risultanti nel Modulo di adesione sottoscritto dall'Assicurato.



## CHE COSA È ASSICURATO?

### ✓ Incendio

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel Modulo di Adesione e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di: incendio con sviluppo di fiamma; esplosione; scoppio ed azione del fulmine.

### ✓ Furto

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel Modulo di Adesione e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso. La garanzia furto sarà operante a condizione che il veicolo sia regolarmente chiuso a chiave.

Limitatamente alle autovetture, sono compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. In tale circostanza, eventuali danni alle parti meccaniche, sono ricompresi in copertura solamente se direttamente conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

### ✓ Ricorso Terzi da Incendio

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. L'Impresa risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi.

### ✓ Eventi Sociopolitici

L'Impresa, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel Modulo di Adesione, risponde dei danni materiali e diretti al veicolo descritto nel Modulo di Adesione, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di atti vandalici, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse. L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato (ovvero le persone delle quali debba rispondere) non prendano parte attiva agli eventi di cui sopra.

### ✓ Eventi naturali

L'Impresa, fino alla concorrenza dell'importo indicato nel Modulo di Adesione, si obbliga ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, a seguito di trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, caduta neve, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione.

### ✓ Rottura cristalli

L'Impresa assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) sino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno in caso di utilizzo delle Rete Convenzionata e con un importo massimo di Euro 600,00 in caso di utilizzo della Rete non Convenzionata. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi

cristalli. L'indennizzo riguarderà esclusivamente la sostituzione di cristalli originali non marchiati; nel caso in cui l'Assicurato intendesse sostituire i cristalli con ricambi marchiati dalla casa costruttrice del veicolo, il costo aggiuntivo del ricambio sarà a carico dello stesso.

### ✓ Kasko

L'assicurazione è valida per i danneggiamenti materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione (comprese le parti accessorie, solo fornite dalla casa, stabilmente incorporate nonché gli accessori speciali riportati nel Modulo di Adesione e comprovati da ricevuta d'acquisto) in conseguenza di: collisione con altri veicoli identificati (muniti di targa o altro dato di immatricolazione) verificatisi durante la circolazione; urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali; uscita di strada; ribaltamento; rottura di ponti o di strade; cedimento del terreno e rovina di edificio; caduta di alberi o di sassi; trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

La presente garanzia opera nel limite del valore assicurato, corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### ✓ Mini Kasko

L'assicurazione è valida per i danneggiamenti materiali e diretti subiti dal veicolo indicato nel Modulo di Adesione (comprese le parti accessorie, solo fornite dalla casa, stabilmente incorporate nonché gli accessori speciali riportati nel Modulo di Adesione e comprovati da ricevuta d'acquisto) in conseguenza di: collisione con altri veicoli identificati (muniti di targa o altro dato di immatricolazione) verificatisi durante la circolazione; urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali; uscita di strada; ribaltamento; rottura di ponti o di strade; cedimento del terreno e rovina di edificio; caduta di alberi o di sassi; trasporto del veicolo con qualunque mezzo, purché identificato verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private.

L'assicurazione è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di caduta di aeromobili.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del valore assicurato per la garanzia Incendio e Furto per sinistro e per anno.

### ✓ Collisione

Collisione con altro veicolo identificato, munito di targa o altro dato di immatricolazione, verificatisi durante la circolazione.

La presente garanzia opera nel limite del valore assicurato, corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

### ✓ Garanzie Accessorie

Vengono coperte le spese sostenute per:

- **Danni alla tappezzeria per trasporto feriti**, con il massimale Euro 500,00 per evento;
- **Fenomeno Elettrico**, con massimale Euro 250,00 per sinistro/anno;
- **Ripristino dei dispositivi di sicurezza** con massimale Euro 500,00 per sinistro/anno;
- **Ripristino autorimessa per incendio**, con massimale Euro 10.000,00 per sinistro/anno;
- **Recupero, parcheggio e rimessaggio**, con massimale Euro 500,00 dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione all'Assicurato;

- **Sostituzione chiavi per smarrimento o furto:** massimale Euro 250,00 per sinistro/anno;
- **Immatricolazione e/o passaggio di proprietà:** massimale Euro 250,00 per polizza;
- **Rimborso spese di duplicazione della patente:** massimale Euro 250,00 per evento/anno;
- **Custodia veicolo sequestrato:** massimale Euro 250,00 per sinistro;
- **Danni al bagaglio per incidente:** massimale Euro 150,00 per polizza;
- **Ripristino antifurto per incendio:** massimale Euro 150,00 per polizza;
- **Rimborso spese acquisizione documenti:** massimale Euro 150,00 per polizza;
- **Collisione con veicolo identificato e non assicurato con RC:** massimale Euro 10.000,00 purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate;

- **Urto con Animali Selvatici:** massimale Euro 5.000,00 per sinistro/anno. Garanzia attivabile a condizione che sia richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente;
- **Auto Sostitutiva:** massimale Euro 835,00 lordi per sinistro/anno per le spese sostenute per il noleggio di un'auto sostitutiva di categoria non superiore al Gruppo B con un massimo di 30 giorni in caso di danno totale e 10 in caso di danno parziale.

L'operatività della presente garanzia denominata "Garanzie Accessorie" è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di danno totale: alla sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo presso la stessa concessionario;
- in caso di danno parziale: che la riparazione del danno richieda almeno 8 ore di manodopera e che la stessa sia effettuata presso la Concessionaria venditrice o una Concessionaria del Gruppo cui la Concessionaria venditrice appartiene.



## CHE COSA NON È ASSICURATO?

- ✗ Non sono assicurabili i veicoli diversi da autovetture ad uso privato, motoveicoli, autocaravan e autocarri di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri.
- ✗ Tutte le garanzie, ad eccezione delle garanzie Kasko, Mini Kasko e Collisione, non sono rilasciabili per i veicoli immatricolati da più di sei anni.
- ✗ Le garanzie Kasko, Mini Kasko e Collisione, non sono rilasciabili per i veicoli immatricolati da più di quattro anni.
- ✗ Il Contratto non opera nel caso in cui il valore del veicolo assicurato superi l'importo di Euro 120.000,00 al momento della stipula del contratto.
- ✗ Resta inoltre inteso che i veicoli di marca Bentley, Bugatti, De Tomaso, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Rolls Royce non saranno assicurabili.
- ✗ Qualora il veicolo assicurato abbia un valore risultante dalla fattura di acquisto pari o superiore ad € 100.000,00 la copertura assicurativa non si intende operante nel caso in cui non siano stati montati anche solo alternativamente, il dispositivo satellitare o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack.



## CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

### Esclusioni generali valide per tutte le garanzie previste nel Capitolo 1 – Corpi Veicoli Terrestri:

- ! relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- ! relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- ! alle antenne avvitata ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- ! avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ! conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, eventi sociopolitici, invasioni, insurrezioni;

- ! causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- ! conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ! determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ! preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ! derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

**Le limitazioni ed esclusioni specifiche di ciascuna garanzia sono riportate all'interno del Documento di Informativa Precontrattuale Aggiuntivo.**



## DOVE VALE LA COPERTURA?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, e degli stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Liechtenstein, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

La validità della garanzia denominata "Garanzie Accessorie" è limitata al territorio italiano.



## CHE OBBLIGHI HO?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo.

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro afferente a qualsiasi garanzia, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo.

Il Contraente e l'Assicurato hanno altresì l'obbligo di pagare il premio al fine di determinare l'operatività della copertura assicurativa.

Il Contraente e l'Assicurato, in caso di sinistro, devono mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso.



## QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Il contratto si intende perfezionato con il pagamento, per il tramite del Contraente, del premio che è determinato per periodi di assicurazione annuale. Resta fermo il disposto dell'art. 1901 c.c.

Il pagamento dovrà avvenire per tramite dell'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.

In caso di frazionamento del premio, può essere previsto un aumento del premio nella misura indicata nelle Condizioni di Assicurazione.

Le modalità di pagamento del premio previste sono: bonifico bancario, assegni o contanti (nei limiti previsti dalla normativa vigente).

Il premio è già comprensivo di imposte.



## QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Il contratto ha effetto dalle ore 24 (o comunque dall'ora convenuta) del giorno indicato nella Scheda di polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il Contratto ha la durata poliennale indicata nella Scheda di Polizza. Resta espressamente escluso qualsivoglia tacito rinnovo.

Le singole coperture potranno avere durata annuale o pluriennale (massimo 72 mesi) in base all'opzione che sarà scelta dall'Assicurato e cesseranno alla sua naturale scadenza senza necessità di disdetta. Resta espressamente escluso qualsivoglia tacito rinnovo.

Il rinnovo delle singole coperture assicurative potrà esser effettuato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data di scadenza e qualora sulla stessa sia stato denunciato al massimo un sinistro. Qualora, invece, sulla stessa copertura assicurativa sia stato denunciato più di un sinistro nel corso dell'ultima annualità, il rinnovo è subordinato all'approvazione dell'Impresa.

Le condizioni di garanzia e di premio della nuova singola copertura assicurativa (che sarà emessa senza soluzione di continuità rispetto alla precedente) saranno sottoposte all'Assicurato per tramite del Contraente, per la loro approvazione.



## COME POSSO DISDIRE LA POLIZZA?

Il presente contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.

Il diritto si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it), sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione, controllare la data di recesso e inviarla al Contraente.

L'Impresa rimborserà all'Assicurato per il tramite del Contraente il premio versato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

L'Assicurato, nel caso di contratti poliennali, potrà recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o PEC. L'Impresa provvederà alla restituzione – per il tramite del Contraente – della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte dovute per legge.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato altrimenti definito, il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per tramite del Contraente);
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

**In presenza di VINCOLO (operante esclusivamente nel caso in cui sulla Scheda di polizza/Modulo di Adesione vengano riportati i dati richiesti):**

A) **Per i veicoli locati in leasing:** resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nel Modulo di polizza/ Modulo di Adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente vincolatario.

In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, la copertura assicurativa si estingue contestualmente e l'Assicurato ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto (salvo quanto indicato al capoverso successivo);

B) **per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore:** il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nel Modulo di Adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente finanziatore.

# ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni  
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Carsafe

Versione n. 1 di Marzo 2026 (ultimo disponibile)

## Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

**Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.**

## Società

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**, con sede Legale a Agrate Brianza (MB) al viale Gian Bartolomeo Colleoni 21. Tel: +39.039.9890001, sito internet [www.nobis.it](http://www.nobis.it), e-mail: [assicurazioni@nobis.it](mailto:assicurazioni@nobis.it), PEC: [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.

La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

## Esercizio 2024

### Bilancio approvato il 28/03/2025

Il patrimonio netto di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. ammonta ad €. 173.843.377 ed il risultato economico di periodo ammonta ad €. 32.530.247,89.

Con riferimento alla situazione di solvibilità, si specifica che il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) è pari a 192,7% e si richiama l'attenzione del Contraente in merito alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR) disponibile sul sito dell'Impresa al seguente link: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

**Al contratto si applica la normativa italiana e lo stesso è soggetto alla giurisdizione italiana.**

## Prodotto



### CHE COSA È ASSICURATO?

In merito alle garanzie **Incendio, Ricorso Terzi da Incendio, Furto, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Cristalli, Collisione, Mini Kasko, Kasko**, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle riportate nel Dip Danni.

Le coperture effettivamente operanti sono quelle riportate sulla scheda di polizza/modulo di adesione sottoscritto dal Contraente/Assicurato.

**Si specifica che l'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la polizza assicurativa al fine di ottenere l'erogazione di eventuali Finanziamenti o Leasing.**

Non sono previste opzioni che comportino una riduzione di premio o il pagamento di un premio aggiuntivo.



### CHE COSA NON È ASSICURATO?

#### Rischi esclusi

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.



### CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati. Qui di seguito, si riportano le principali esclusioni specifiche per ciascuna garanzia.

Le esclusioni, valide per tutte le garanzie, sono già state elencate nel DIP Danni Carsafe.

#### Incendio e Furto

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;</li> <li>• causati da bruciate non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;</li> <li>• alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;</li> <li>• le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;</li> <li>• derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza.</li> </ul> <p><b>Scoperti e Franchigie:</b> in caso di danno totale senza rimpiazzo, scoperto per sinistro del 20% con il minimo di Euro 2.500,00; in caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di Euro 1.500,00. Nel caso in cui l'Assicurato si rivolga a strutture convenzionate, in caso di danno totale con rimpiazzo e in caso di danno parziale con riparazione non verranno applicati nessuno scoperto e nessuna franchigia.</p>														
<b>Ricorso Terzi da Incendio</b>	Sono esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma del C.A.P., quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato/Contraente.														
<b>Eventi Sociopolitici</b>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);</li> <li>• danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.</li> </ul> <p>L'indennizzo complessivo per la singola garanzia non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p> <p><b>Scoperti e Franchigie:</b> in caso di danno totale senza rimpiazzo scoperto per sinistro del 20% con il minimo di euro 2.500,00; in caso di danno totale con rimpiazzo, così come normato all'Art. 42 delle CGA, scoperto per sinistro del 10% e nessuna franchigia; in caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 1.500,00; in caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, nessuno scoperto e nessuna franchigia.</p>														
<b>Eventi naturali</b>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);</li> </ul> <p>L'indennizzo complessivo per la singola garanzia non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p> <p><b>Scoperti e Franchigie</b> (compresa Grandine): in caso di danno totale senza rimpiazzo scoperto per sinistro del 20% con il minimo di euro 2.500,00; in caso di danno totale con rimpiazzo, così come normato all'Art. 42 delle CGA, scoperto per sinistro del 10% e nessuna franchigia; in caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 1.500,00; in caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, nessuno scoperto e nessuna franchigia.</p> <p>Fatto salvo quanto sopra, unicamente per la prestazione Grandine, relativamente a scoperti e franchigie, una volta definita l'entità del danno l'Impresa corrisponderà un massimo indennizzo così come indicato nel seguente prospetto:</p> <table border="1" data-bbox="491 1294 1348 1525"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Valore Veicolo (*)</th> <th colspan="2">Massimale per sinistro e per anno</th> </tr> <tr> <th>RETE CONVENZIONATA</th> <th>FUORI RETE CONVENZIONATA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>fino a 20.000€</td> <td>3.000 €</td> <td rowspan="4">3.000 €</td> </tr> <tr> <td>oltre 20.000€, fino a 50.000€</td> <td>5.000 €</td> </tr> <tr> <td>oltre 50.000€, fino a 80.000€</td> <td>8.000 €</td> </tr> <tr> <td>oltre 80.000€</td> <td>10.000 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>(*) Il valore del veicolo verrà determinato sulla base dal valore assicurato riportato nel modulo di Adesione.</p>	Valore Veicolo (*)	Massimale per sinistro e per anno		RETE CONVENZIONATA	FUORI RETE CONVENZIONATA	fino a 20.000€	3.000 €	3.000 €	oltre 20.000€, fino a 50.000€	5.000 €	oltre 50.000€, fino a 80.000€	8.000 €	oltre 80.000€	10.000 €
Valore Veicolo (*)	Massimale per sinistro e per anno														
	RETE CONVENZIONATA	FUORI RETE CONVENZIONATA													
fino a 20.000€	3.000 €	3.000 €													
oltre 20.000€, fino a 50.000€	5.000 €														
oltre 50.000€, fino a 80.000€	8.000 €														
oltre 80.000€	10.000 €														
<b>Cristalli</b>	<p>L'assicurazione non comprende i seguenti danni: rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; rottura dei cristalli provocata da grandine e neve, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; rottura dei cristalli provocati da atti vandalici, sabotaggio, terrorismo, sciopero, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra e eventi sociopolitici; rottura del tetto superiore in cristallo.</p> <p>L'indennizzo riguarderà esclusivamente la sostituzione di cristalli originali non marchiati; nel caso in cui l'Assicurato intendesse sostituire i cristalli con ricambi marchiati dalla casa costruttrice del veicolo, il costo aggiuntivo del ricambio sarà a carico dello stesso. In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.</p> <p><b>Scoperti e Franchigie:</b> non è prevista nessuna franchigia o scoperto nel caso di sostituzione o riparazione presso strutture convenzionate; in caso di utilizzo di strutture fuori dalla rete convenzionata verrà applicata la franchigia di € 100,00.</p>														
<b>Collisione</b>	<p>L'assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;</li> <li>• causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;</li> <li>• conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;</li> <li>• conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;</li> </ul>														

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;</li> <li>• subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.</li> </ul> <p>La presente garanzia opera nel limite del valore assicurato, corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.</p> <p><b>Scoperti e Franchigie:</b> in caso di danno totale senza rimpiazzo scoperto per sinistro del 20% con il minimo di euro 2.500,00; in caso di danno totale con rimpiazzo, così come normato all'Art. 42 delle CGA, scoperto per sinistro del 10% e nessuna franchigia. In caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 1.500,00; in caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 500,00.</p>
<b>Kasko/Mini Kasko</b>	<p>L'Assicurazione non comprende i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• esclusi nella garanzia Collisione;</li> <li>• avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;</li> <li>• avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;</li> <li>• verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto -controllato o meno -di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;</li> <li>• determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;</li> <li>• verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;</li> <li>• alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;</li> <li>• le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;</li> <li>• cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;</li> <li>• subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";</li> <li>• alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;</li> <li>• conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da un evento coperto dalle garanzie Kasko e Kasko a Primo Rischio Assoluto;</li> </ul> <p>L'assicurazione, inoltre, non è operante se:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge o non ottemperati agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;</li> <li>• il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;</li> <li>• causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;</li> <li>• meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.</li> </ul> <p>La garanzia Kasko opera nel limite del valore assicurato, corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La garanzia Mini Kasko è prestata fino alla concorrenza del 20% del valore assicurato riportato nel Modulo di Adesione, per sinistro e per anno.</p> <p><b>Scoperti e Franchigie:</b> in caso di danno totale senza rimpiazzo scoperto per sinistro del 20% con il minimo di euro 2.500,00; in caso di danno totale con rimpiazzo, così come normato all'Art. 42 delle CGA, scoperto per sinistro del 10% e nessuna franchigia. In caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 1.500,00; in caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 500,00.</p>
<b>Garanzie Accessorie</b>	<p>La garanzia "Garanzie Accessorie" non opera in caso di sinistro che abbia colpito autovetture intestate o locate al Concessionario e al Venditore.</p>
<p>Salvo patto speciale, le garanzie sopra indicate non comprendono apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo, così come non sono altresì compresi i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose non assicurate presenti a bordo del veicolo stesso.</p> <p>Per tutte le garanzie, in caso di sinistro, il risarcimento del danno patito dalle apparecchiature audiofonovisive, purché stabilmente fissate, ricomprese con esplicito richiamo in polizza, non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo.</p> <p>La liquidazione del danno verrà effettuata sotto deduzione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo considerato. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di euro 200,00. Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere superiore ad euro 50,00 per ogni singola apparecchiatura.</p> <p>L'assicurazione, nei casi in cui risulti obbligatoria (vedi delimitazioni Capitolo 1 - Corpi Veicoli Terrestri) l'installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE e regolarmente richiamata nel Modulo di adesione, è prestata unicamente in base alla dichiarazione dell'Assicurato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di adesione;</li> <li>• l'installazione del Dispositivo Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato dall'Impresa e dal Contraente.</li> <li>• il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.</li> </ul> <p>Qualora risulti che al momento del sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell'antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;</li> <li>• non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell'antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;</li> <li>• il Proprietario/Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento del dispositivo satellitare;</li> <li>• il Proprietario/Assicurato o il Contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;</li> <li>• non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;</li> <li>• in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;</li> <li>• nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato o fosse presente a bordo del veicolo ma non funzionante oppure non sia valido ed operante un contratto con la società fornitrice dell'impianto satellitare;</li> </ul> <p>l'Impresa, in deroga a quanto previsto nel presente contratto, limitatamente alle garanzie "Furto e Rapina", corrisponderà all'Assicurato il 65% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico dello stesso Assicurato.</p>	



## A CHI È RIVOLTO QUESTO PRODOTTO?

Il presente contratto è rivolto al proprietario o utilizzatore (sia persona fisica che persona giuridica) di un veicolo avente le caratteristiche descritte nel Dip Danni, avente targa italiana, della Repubblica di San Marino o della Città del Vaticano ed acquistato tramite i Dealer convenzionati con il Contraente. Il prodotto è pensato a chi desidera tutelare il proprio veicolo e il proprio patrimonio contro danni imprevisti derivanti da furto, incendio, eventi naturali, eventi sociopolitici, fenomeno elettrico e altre circostanze impreviste.



## QUALI COSTI DEVO SOSTENERE?

L'Assicurato al momento della sottoscrizione del contratto di assicurazione dovrà sostenere il costo relativo al premio quantificato secondo la tariffa predisposta per la tipologia del veicolo assicurando e le garanzie prescelte.

**Costi d'intermediazione:** la quota spettante all'Intermediario per il ramo 3 (Corpi Veicoli Terrestri) è pari al 7%.

## COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

<b>All'impresa assicuratrice</b>	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., Viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB) – Tel. 039.9890001 – reclami@nobis.it. La risposta al reclamo verrà effettuata entro 45 giorni dalla data di ricevimento dello stesso.
<b>All'IVASS</b>	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> . Info su: <a href="http://www.ivass.it">www.ivass.it</a> .
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</b>	
<b>Arbitro Assicurativo</b>	Presentando ricorso: - all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso ( <a href="http://www.arbitroassicurativo.org">www.arbitroassicurativo.org</a> ) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">www.giustizia.it</a> . (Legge 9/8/2013, n. 98).
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	- Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET o dalla normativa applicabile.

## REGIME FISCALE

<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.  Le garanzie contemplate nel presente contratto non rientrano tra quelle per le quali la legge prevede la detrazione fiscale del premio.
---	---

## COSA È IL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO?

<b>Diritto all'oblio oncologico</b>	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni, né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella, consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link ( <a href="https://www.nobis.it">https://www.nobis.it</a> ).
<b>Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico</b>	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso senza episodi di recidiva, invia tempestivamente all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
<b>Effetti dell'oblio oncologico per le imprese</b>	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE/ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**

<b>SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI</b> .....	<b>1</b>
<b>SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE</b> .....	<b>3</b>
Art. 1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Modifica del rischio .....	3
Art. 2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia .....	3
Art. 3 – Adesione alla polizza collettiva .....	3
Art. 3 Bis – Variazione del contraente e/o dell'Assicurato.....	3
Art. 4 – Comunicazione per l'operatività della polizza.....	3
Art. 5 – Validità .....	4
Art. 6 – Durata del contratto.....	4
Art. 6 Bis – Durata delle singole applicazioni assicurative .....	4
Art. 7 – Validità territoriale.....	4
Art. 8 – Assicurazione presso diversi assicuratori.....	4
Art. 9 – Oneri fiscali.....	4
Art. 10 – Sottoscrizione del contratto tramite firma elettronica qualificata .....	4
Art. 11 – Rivalsa .....	4
Art. 12 – Diritto di ripensamento – Facoltà di recesso su polizze di durata poliennale, facoltà di recesso bilaterale in caso di sinistro .....	4
Art. 13 – Trasferimento della proprietà del veicolo (sostituzione/cessione del contratto).....	5
Art. 14 – Risoluzione del contratto per furto/rapina .....	5
Art. 15 – Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo assicurato.....	5
Art. 15 Bis – dispositivo satellitare .....	5
Art. 16 – Sospensione in corso di contratto.....	6
Art. 17 – Vincolo ( <i>Operante esclusivamente nel caso in cui sul modulo di adesione vengano riportati i dati richiesti</i> ).....	6
Art. 18 – Foro competente.....	7
Art. 18 Bis – Rinvio alle norme di legge .....	7
Art. 19 – Forza probatoria del contratto – Forma delle comunicazioni.....	7
Art. 19 Bis – Prescrizione dei diritti derivanti dal contratto .....	7
Art. 20 – Clausola broker.....	7
Art. 20 Bis – Sanction Clause .....	7
<b>SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE</b> .....	<b>8</b>
<b>CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI</b> .....	<b>8</b>
<b>DELIMITAZIONI</b> .....	<b>8</b>
Art. 21 – Oggetto dell'assicurazione .....	8
Art. 22 – Valore assicurato .....	8
Art. 23 – Assicurazione parziale .....	8
Art. 24 – Ripartizione territoriale.....	8
Art. 25 – Garanzia incendio.....	9
Art. 26 – Ricorso terzi da incendio .....	9
Art. 27 – Garanzia furto.....	9
Art. 28 – Garanzia eventi naturali .....	9
Art. 29 – Garanzia eventi sociopolitici .....	9
Art. 30 – Garanzie accessorie .....	9
Art. 31 – Garanzia rottura cristalli.....	10
Art. 32 – Garanzia collisione .....	10
Art. 33 – Garanzia mini kasko.....	11
Art. 34 – Garanzia kasko.....	11
Art. 35 – Esclusioni valide per il presente capitolo .....	11
Art. 36 – Scoperti e franchigie .....	12
Art. 37 – Recupero del veicolo.....	13
Art. 38 – Riparazione del veicolo .....	13
<b>SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO</b> .....	<b>14</b>
Art. 39 – Denuncia del sinistro .....	14
Art. 40 – Determinazione del valore di indennizzo.....	14
Art. 41 – Opzione liquidazione in denaro del danno totale (indennizzo in forma equivalente) .....	15
Art. 42 – Opzione rimpiazzo in caso di danno totale (indennizzo in forma specifica).....	15
Art. 43 – Liquidazione del danno parziale e/o riparazione presso carrozzerie non convenzionate.....	15
Art. 44 – Riparazione del danno presso le carrozzerie convenzionate .....	15
Art. 45 – Pagamento dell'indennizzo .....	16
Art. 46 – Determinazione dell'indennizzo .....	16
<b>APPENDICE NORMATIVA</b> .....	<b>17</b>
Informativa ai sensi del capo III sezione 2 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).....	19

## SEZIONE I – GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Al fine di agevolare la lettura e la comprensione del presente documento si riporta di seguito la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo, nonché quei termini che all'interno della polizza assumono un significato specifico. Quando i termini di cui alla presente sezione sono riportati, all'interno della polizza, essi assumono il significato di seguito indicato.

**Applicazione:** documento attestante la posizione amministrativa di ciascun Assicurato;

**Arbitrato:** istituto in base al quale le Parti concordemente rinunciano ad adire l'Autorità Giudiziaria per la risoluzione di contenziosi concernenti l'interpretazione o l'esecuzione di un contratto e demandano la decisione ad un Collegio Arbitrale composto da due periti scelti dalle parti e un terzo Arbitro;

**Assicurato:** Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;

**Assicurazione:** il contratto di assicurazione;

**Audiofonovisivi/Apparecchi fonovisivi:** radio, lettore CD/MP3/DVD, navigatore satellitare, televisori/monitori, impianto HI-FI, di qualunque tipo e tutti gli apparecchi del genere, stabilmente fissati sul veicolo, fornito dalla casa costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del veicolo. Non rientrano nella definizione i KIT vivavoce non stabilmente fissati;

**Autorità:** Autorità di pubblica sicurezza;

**C.A.P.:** decreto Legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private);

**C.D.S.:** codice della Strada;

**Centro Convenzionato/Struttura Convenzionata/Rete Convenzionata:** La carrozzeria/officina che ha sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa o il Dealer convenzionato con Global Safe Insurance, comprese le rispettive strutture riparative, centri autorizzati per le riparazioni (carrozzeria, autofficina o service);

**Collisione:** danni derivanti da collisione con un altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

**Contraente:** il soggetto che stipula il contratto nell'interesse proprio o di altre persone;-

**Degradato:** deprezzamento del veicolo e di tutte le sue parti dovuto a invecchiamento e/o usura;

**Danno parziale:** per danno parziale si intende un danno inferiore all'80% del valore del veicolo.

**Danno totale:** per danno totale s'intende la perdita del veicolo in caso di furto o rapina del veicolo non seguiti da ritrovamento dello stesso o in caso di eventi tra quelli assicurati che determinino un danno pari o superiore all'80% del valore del veicolo.

**Dealer:** Concessionario avente specifica convenzione con l'Intermediario.

**Dispositivo satellitare:** sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti meccaniche elettriche ed elettroniche (impianto di localizzazione satellitare del veicolo) e dei servizi di rilevazione/elaborazione dei dati che consentono, per mezzo dell'impianto satellitare collegato via GSM/GPRS con centrale operativa 24 ore su 24, di registrare e rendere disponibili via internet i dati relativi all'utilizzo (tempo/luogo) del veicolo su cui è installato l'apparecchio stesso;

**Esplosione:** sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità;

**Eventi naturali:** danni che risultano essere l'effetto immediato e diretto degli eventi naturali quali trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, caduta neve, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione;

**Eventi sociopolitici:** danni causati al veicolo assicurato da eventi socio politici quali atti vandalici, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse;

**Firma elettronica:** insieme di dati in forma elettronica, riconducibili all'autore, allegati oppure connessi ad atti o fatti giuridicamente rilevanti contenuti in un documento informatico, utilizzati come metodo di identificazione informatica;

**Firma elettronica qualificata:** particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato "qualificato" (che garantisce l'identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l'utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo;

**Firma elettronica avanzata:** particolare tipo di Firma Elettronica che, allegando oppure connettendo un insieme di dati in forma elettronica ad un documento informatico, garantisce integrità (consentendo di rilevare se i dati sono stati successivamente modificati) e autenticità del documento sottoscritto;

**Franchigia:** somma espressa in cifra fissa, che viene dedotta dall'ammontare del danno e che rimane a carico dell'Assicurato;

**Furto:** è il reato previsto dall'art.624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri;

**Impresa:** Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.;

**Incendio:** autocombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Non sono da considerarsi a nessun fine come incendio le bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

**Incidente:** sinistro dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme o regolamenti, connesso con la circolazione stradale, che provochi danni al veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali;

**Indennizzo:** la somma dovuta da Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in caso di sinistro, si intende indennizzo in forma specifica il rimpiazzo o la riparazione del veicolo, indennizzo in forma equivalente il versamento della somma dovuta ai termini di polizza;

**Intermediario:** il soggetto – persona fisica o giuridica – iscritto al Registro Unico degli Intermediari che svolge attività di intermediazione assicurativa e riassicurativa;

**Ivass:** Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

**Kasko:** danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, uscita di strada, ribaltamento;

**Modulo di Adesione:** il documento sottoscritto dall'Assicurato che prova l'adesione alla polizza collettiva;

**Optionals/Accessori:** accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati ed inseriti nella fattura di acquisto del veicolo;

**Otp (One-time-password):** password numerica, non ripetibile (utilizzabile una sola volta), e resa disponibile al sottoscrittore in una delle modalità previste dalla norma in un momento immediatamente antecedente all'apposizione della Firma Elettronica Qualificata;

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Impresa assicuratrice;

**Quattroruote:** la rivista mensile pubblicata dall'editoriale Domus;

**Rapina:** reato, previsto all'art 628 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto;

**Ricorso terzi da incendio:** garanzia che copre i danni materiali e diretti arrecati alle cose di terzi, in conseguenza di incendio del veicolo o natante assicurato;

**Riparazione a caldo:** si intendono le riparazioni al veicolo effettuate tramite ciclo di verniciatura, parziale e/o totale;

**Riparazione a freddo:** si intendono le riparazioni al veicolo effettuate senza l'utilizzo di cicli di verniciatura con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica "tira bolli";

**Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro;

**Scheda di Polizza:** il documento sottoscritto dal Contraente che prova l'esistenza del presente contratto di assicurazione;

**Scoperto:** la parte del danno indennizzabile, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato;

**Scoppio:** repentino dirompersi o cedere del serbatoio dell'impianto di alimentazione, non dovuto ad esplosione;

**Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

**Somma assicurata/Massimale:** il limite massimo dell'indennizzo o del risarcimento contrattuale stabilito;

**Terzo:** non rivestono qualifica di terzi:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;

b) i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio;

**Usura:** forma di deterioramento, avuto riguardo al grado di consumo normale, alle condizioni del veicolo, al chilometraggio, alla data di immatricolazione, alla manutenzione effettuata, alle condizioni del componente. Sono imputabili ad usura guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti;

**Valore assicurato:** valore riportato sul Modulo di Adesione, così calcolato: Valore di Acquisto del veicolo indicato in Fattura comprensivo degli accessori (optionals) ed audiofonovisivi;

**Valore commerciale:** valore del veicolo determinato avendo riguardo del suo deprezzamento in funzione dell'anno di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, della cessata produzione o meno, nonché della dotazione di eventuali accessori, stimato sul listino Quattroruote;

**Valore di indennizzo:** è il valore di quanto indennizzabile, al lordo dell'applicazione di scoperti o franchigie;

**Veicolo:** autovettura a uso privato, autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 3 metri, immatricolate in Italia o Repubblica di San Marino o Stato della Città del Vaticano. Per parti del veicolo si intendono, ai fini della presente assicurazione, le parti stabilmente fissate al veicolo stesso. Non rientrano nella definizione di parte del veicolo le antenne avvitate ed i tergicristallo anteriori e posteriori;

**Vita privata:** attività extraprofessionale.

***Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.***

Il Rappresentante legale  
dr. Pietro Cazzola



## SEZIONE II – CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Carsafe, Mod. CSAFE.2025 - 2026.001 - Ultimo aggiornamento: Marzo 2026

In questa sezione il Contraente trova le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa ed il Contraente medesimo, prevedendo diritti ed obblighi a carico delle parti. Per una migliore lettura sono state evidenziate **in verde** le norme più importanti a cui prestare attenzione e le parti delle Condizioni di Assicurazione recanti esclusioni, decadenze, nullità, limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato.

### PREMESSA

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa.

Non è obbligatorio stipulare la presente polizza al fine di ottenere eventuali finanziamenti/leasing o al fine di ottenerli alle condizioni proposte

### Art. 1 – DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO – MODIFICA DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

Il Contraente e l'Assicurato devono dare comunicazione scritta all'Impresa di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti all'Impresa, possono comportare la perdita parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1898 c.c.).

Nel caso di diminuzione del rischio ai sensi dell'art. 1897 c.c., l'Impresa è tenuta a ridurre il premio a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comunicazione.

### Art. 2 – PAGAMENTO DEL PREMIO E DECORRENZA DELLA GARANZIA

Il contratto di assicurazione ha effetto dalla data indicata sulla Scheda di Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 del Codice Civile).

Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è dovuto per intero.

I premi devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnato il contratto oppure direttamente all'Impresa.

Le modalità di pagamento del premio previste sono: bonifico bancario, assegno o contanti (nei limiti previsti dalla normativa vigente)

### Art. 3 – ADESIONE ALLA POLIZZA COLLETTIVA

La presente copertura è rilasciata in forma collettiva ad adesione facoltativa. Il Contraente provvede a consegnare agli Assicurati, in base alle norme applicabili, la documentazione relativa all'Intermediario (M.U.P.), l'Informativa precontrattuale, comprensiva dei DIP Danni, DIP Aggiuntivo, Glossario e Condizioni di Assicurazione contenuti nel Set informativo previsto dal Regolamento 41/2018 ed i moduli di Adesione alle singole coperture, tutto quanto consegnato in forma cartacea, o su altro supporto durevole.

Il Contraente si impegna a comunicare giornalmente all'Impresa i dati identificativi di ciascun Assicurato che aderisce alle coperture assicurative. La mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e, pertanto, nessuna prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.

L'Impresa, entro il 5 del mese successivo, produce un'appendice per l'incasso dei premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente.

Il Contraente, per l'eventuale tramite dell'Intermediario, dovrà procedere al pagamento dell'appendice entro 10 giorni dall'emissione di detta appendice.

### Art. 3 Bis – VARIAZIONE DEL CONTRAENTE E/O DELL'ASSICURATO

Le variazioni relative alla persona del Contraente e/o dell'Assicurato devono essere comunicate all'Impresa entro il termine di quindici giorni dal loro verificarsi. L'Impresa nei trenta giorni successivi ha la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 15 giorni.

### Art. 4 - COMUNICAZIONE PER L'OPERATIVITÀ DELLA POLIZZA

Il Contraente, per l'eventuale tramite dell'Intermediario, provvederà a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle Coperture attivate:

- Targa del veicolo;
- Tipologia e modello del veicolo;
- Dati anagrafici e residenza dell'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;
- Formula assicurativa prescelta, comprensiva delle garanzie attivate;

tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta dunque espressamente inteso tra le Parti che l'omessa, incompleta o ritardata comunicazione da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non potrà in alcun modo essere imputata all'Impresa la quale, fermo quanto disposto dall'Art. 3, verrà comunque tenuta indenne dal Contraente per ogni ulteriore e diversa pretesa che le venisse avanzata dagli Assicurati medesimi o loro aventi causa, ivi compresi eventuali richieste di risarcimento danni e delle spese legali.

### Art. 5 – VALIDITÀ

Il rapporto assicurativo è regolato dalle Condizioni di assicurazione trascritte nel Set Informativo, dal Modulo di Adesione nonché dalla Scheda di polizza.

#### **Art. 6 – DURATA DEL CONTRATTO**

Il presente contratto ha la durata poliennale, così come risultante dalla Scheda di polizza.  
Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

#### **Art. 6 Bis – DURATA DELLE SINGOLE APPLICAZIONI ASSICURATIVE**

Le coperture offerte dal presente contratto avranno nei confronti dei singoli assicurati la durata da questi ultima prescelta e risultante dal Modulo di Adesione **ferma la durata minima di 12 mesi e la durata massima di 72 mesi.**  
Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

#### **Art. 7 – VALIDITÀ TERRITORIALE**

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e degli Stati dell'Unione Europea, nonché per il territorio dell'Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco, della Svizzera e di Andorra, **con esclusione dei paesi non aderenti alla Convenzione Internazionale della Carta Verde.**  
Con riferimento alla sola garanzia denominata Garanzie Accessorie, la copertura territoriale è limitata al territorio italiano.

#### **Art. 8 – ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare per iscritto all'Impresa l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni, da chiunque stipulate, per le medesime persone e/o per gli stessi rischi, garantiti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1910 Codice Civile.

In caso di sinistro, indipendentemente dalla garanzia a cui afferisce, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. **L'omissione dolosa delle comunicazioni di cui sopra, comporta per l'Assicurato la decadenza del diritto all'indennizzo.** È facoltà dell'Assicurato richiedere a ciascun Assicuratore l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.

#### **Art. 9 – ONERI FISCALI**

**Gli oneri fiscali, quelli stabiliti dalle norme legislative nonché quelli relativi all'esecuzione del presente contratto sono a carico del Contraente e dell'Assicurato.**

#### **Art. 10 – SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO TRAMITE FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA**

Il servizio di Firma Elettronica Qualificata permette di sottoscrivere validamente i documenti che avranno la stessa efficacia giuridica e probatoria riconosciuta dal nostro ordinamento alla firma autografa.

La Firma Elettronica Qualificata è ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La Firma Elettronica Qualificata in aggiunta alla firma elettronica avanzata possiede queste caratteristiche:

- È creata su un dispositivo qualificato per la creazione di una firma elettronica;
- È basata su un certificato elettronico qualificato
- Ha effetto giuridico equivalente a quello di una firma autografa

Questo tipo particolare di firma digitale remota è sicura e facile da usare. Rispetto alla firma Digitale consente di apporre firme senza la necessità di ricorrere all'installazione di hardware o software sul supporto utilizzato (PC, Tablet, Smartphone) a condizione che vi sia un accesso dati ad Internet.

La Firma Digitale Remota si presenta infatti come servizio fruibile online: il certificato di Firma non è presente su un supporto nelle mani del firmatario ma risiede presso un server sicuro di Aruba e l'utilizzatore, per sottoscrivere digitalmente i propri documenti, richiama il proprio certificato inserendo Username, password e un'ulteriore credenziale di Autenticazione Forte fornita da sistemi One Time Password (OTP). La firma apposta è qualificata e totalmente equivalente a quella di un Kit di Firma tradizionale.

L'utilizzo della firma Elettronica Qualificata avviene dopo che il Cliente ha accettato, con un'apposita dichiarazione, di utilizzare questa modalità di firma.

Il Cliente può chiedere in ogni momento, una copia della suddetta dichiarazione di accettazione da lui firmata, contestualmente o successivamente al momento della firma.

#### **Art. 11 – RIVALSA**

**L'eventuale rivalsa, ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile, nei confronti di terzi responsabili o di altri soggetti obbligati sarà esercitata dall'Impresa per lo stesso titolo dell'indennizzo pagato, fermo restando che l'azione di rivalsa non sarà esercitata nei confronti dei trasportati.**

#### **Art. 12 – DIRITTO DI RIPENSAMENTO – FACOLTÀ DI RECESSO SU POLIZZE DI DURATA POLIENNALE, FACOLTÀ DI RECESSO BILATERALE IN CASO DI SINISTRO**

Il presente contratto prevede il diritto di ripensamento per l'Assicurato da esercitarsi, pena la decadenza, entro i 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura assicurativa.

Il diritto si esercita con l'invio di una lettera raccomandata A/R o PEC a Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. in Viale Colleoni n. 21 - 20864 - Agrate Brianza (MB); sarà poi facoltà dell'Impresa, una volta ricevuta la comunicazione, controllare la data di recesso e inviarla al Contraente.

L'Impresa rimborserà all'Assicurato per il tramite del Contraente il premio versato, dedotto l'ammontare delle imposte applicabili per legge.

L'Assicurato, nel caso di contratti poliennali, potrà recedere ad ogni ricorrenza annuale attraverso la formulazione di un preavviso scritto di almeno 60 giorni, mediante lettera raccomandata A/R o PEC. L'Impresa provvederà alla restituzione – per il tramite del Contraente – della parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte dovute per legge.

Dopo ogni sinistro denunciato e sino al sessantesimo giorno da quello in cui l'indennizzo è stato pagato o il sinistro è stato

altrimenti definito, il Contraente, l'Assicurato e l'Impresa possono recedere dal contratto mediante lettera raccomandata A/R o a mezzo P.E.C.

Il recesso ha effetto:

- **nel caso di recesso del Contraente:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa;
- **nel caso di recesso dell'Assicurato:** dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (per tramite del Contraente);
- **nel caso di recesso dell'Impresa:** trascorsi trenta giorni dalla data di ricezione da parte del Contraente della comunicazione inviata dall'Impresa.

In caso di recesso esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non potrà più includere nuove Applicazioni.

L'Impresa può inoltre riservarsi di confermare il proseguimento della copertura assicurativa per tutte le Applicazioni attive fino alla loro naturale scadenza o, al contrario, mettendo a disposizione di ogni singolo Assicurato (per tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, può decidere di recedere anche da tutte le Applicazioni attive.

Parimenti, resta altresì inteso che l'Impresa potrà esercitare il proprio diritto di recesso anche nei confronti del singolo assicurato con le medesime modalità di cui sopra.

In caso di recesso dell'Assicurato, in assenza di sinistri liquidati o riservati, l'Impresa restituirà (per il tramite del Contraente) la parte di premio pagata e non goduta, al netto delle imposte.

#### **Art. 13 – TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETÀ DEL VEICOLO (SOSTITUZIONE/CESSIONE DEL CONTRATTO)**

A seguito del trasferimento della proprietà del veicolo o la sua consegna in conto vendita, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCAA alla compravendita di veicoli, può determinare, a scelta dell'alienante, uno dei seguenti effetti:

- a) Sostituzione del contratto** – nel caso in cui l'alienante chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni. Tale disposizione si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del veicolo che comporti il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi. La sostituzione del contratto avrà efficacia nel momento in cui verrà emessa apposita appendice di variazione.
- b) Cessione del contratto** – nel caso in cui l'alienante ceda il contratto di assicurazione ad altro soggetto. In tale caso il Contraente/Assicurato è tenuto a darne immediata comunicazione all'Impresa, la quale prenderà atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del contratto in corso). Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione. Il contratto ceduto si estingue alla naturale scadenza ed il cessionario, per assicurare lo stesso veicolo, dovrà stipulare un nuovo contratto.

Nel caso in cui l'acquirente del veicolo non subentri nel contratto di assicurazione e l'alienante non chieda che il contratto sia reso valido per altro veicolo di sua proprietà, il contratto sarà annullato e l'Impresa provvederà a restituire la parte residua del premio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia dal momento del ricevimento della documentazione contrattuale (Scheda di Polizza/ Modulo di Adesione - copia Assicurato) e quella attestante la vendita del veicolo. Nel caso in cui la vendita abbia fatto seguito alla documentata consegna in conto vendita del veicolo, la parte di premio corrisposta e non usufruita verrà calcolata a partire dalla data in consegna in conto vendita.

#### **Art. 14 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FURTO/RAPINA**

Nel caso di risoluzione del contratto per furto/rapina del veicolo assicurato, il contratto è risolto a decorrere dalle ore 24,00 del giorno successivo alla denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

L'Assicurato deve darne notizia all'Impresa (tramite raccomandata A/R o PEC) fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Al verificarsi della fattispecie di cui sopra, l'Impresa tratterà il premio relativo all'annualità colpita dal sinistro.

#### **Art. 15 – CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE, DISTRUZIONE, ROTTAMAZIONE O ESPORTAZIONE DEFINITIVA DEL VEICOLO ASSICURATO**

In caso di cessazione del rischio per distruzione, demolizione, rottamazione od esportazione definitiva del veicolo, il Contraente/Assicurato è tenuto darne immediata comunicazione all'Impresa.

Il Contraente/Assicurato, inoltre, deve consegnare all'Impresa:

- In caso di distruzione o esportazione definitiva del veicolo, l'attestazione del PRA certificante la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione;
- In caso di demolizione o rottamazione, copia del certificato di cui all'art. 46, comma 4, del DLGS 5/2/1997 n. 22, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice ed attestante l'avvenuta consegna del veicolo per la demolizione o rottamazione.

Il contratto si risolve dal momento della consegna della documentazione indicata al primo e secondo comma e l'Impresa restituisce – per tramite del Contraente – la parte di premio corrisposta e non goduta in ragione di 1/365 del premio annuo per giorno di garanzia residua dalla data dell'effettiva distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato, al netto delle imposte.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa anche l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento della distruzione, demolizione, rottamazione o esportazione definitiva del veicolo assicurato al netto delle imposte.

#### **Art. 15 Bis – DISPOSITIVO SATELLITARE**

Sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un apparato installato a bordo del veicolo che permette la geolocalizzazione del veicolo stesso tramite segnale GPS e la comunicazione GSM tra il veicolo e una centrale operativa 24 ore su 24. Inoltre, esso rileva ulteriori informazioni relative alla circolazione del veicolo stesso quali la velocità, il tracciamento dei percorsi effettuati, le percorrenze chilometriche, la direzione di marcia, le accelerazioni e le decelerazioni in conseguenza di eventuali urti, le date e l'orario delle rilevazioni. Tali dati in caso di sinistro sono messi a disposizione dell'Impresa su semplice richiesta della stessa all'Assicurato.

L'assicurazione, nei casi in cui risulti obbligatoria (vedi delimitazioni Capitolo 1 – Corpi Veicoli Terrestri) l'installazione del

DISPOSITIVO SATELLITARE e regolarmente richiamata nel Modulo di adesione, è prestata unicamente in base alla dichiarazione dell'Assicurato che:

- il veicolo assicurato circolerà solo previa installazione del DISPOSITIVO SATELLITARE indicato nel Modulo di adesione;
- l'installazione del Dispositivo Satellitare è eseguita e certificata da un installatore autorizzato dall'Impresa e dal Contraente.
- il DISPOSITIVO SATELLITARE sarà mantenuto efficiente e regolarmente in funzione nel corso della durata del presente contratto.

**Qualora risulti che al momento del sinistro:**

- **non siano stati effettuati gli interventi di riparazione o assistenza dell'antifurto satellitare espressamente richiesti dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;**
- **non sia stata effettuata la regolare manutenzione dell'antifurto satellitare espressamente richiesta dalla Centrale Operativa o dall'installatore autorizzato dalla casa costruttrice;**
- **il Proprietario/Assicurato, il Conducente, o il custode del veicolo siano a conoscenza del mancato funzionamento del dispositivo satellitare;**
- **il Proprietario/Assicurato o il Contraente non collaborino, o reiterino detto comportamento, con le Forze dell'Ordine e l'Autorità Giudiziaria o la Società in ordine alla denuncia dei fatti nonché nella fornitura di elementi o documenti utili alle indagini;**
- **non vi sia il campo GSM, qualora tale circostanza sia nota all'Assicurato, per sosta permanente del veicolo oltre le 24 ore, salvo quando il veicolo sia parcheggiato in luogo chiuso e/o custodito;**
- **in ogni caso in cui il sistema di antifurto satellitare non sia efficientemente e regolarmente in funzione per colpa grave dell'Assicurato, delle persone con loro conviventi, dei loro dipendenti o delle persone incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato;**
- **nel caso in cui risulti che il sistema di antifurto satellitare non sia stato installato o fosse presente a bordo del veicolo ma non funzionante oppure non sia valido ed operante un contratto con la società fornitrice dell'impianto satellitare;**

**L'Impresa, in deroga a quanto previsto nel presente contratto, limitatamente alle garanzie "Furto e Rapina", corrisponderà all'Assicurato il 65% dell'importo da liquidare a termini di polizza, rimanendo il 35% a carico dello stesso Assicurato.**

#### **Art. 16 – SOSPENSIONE IN CORSO DI CONTRATTO**

Non è ammessa la sospensione del contratto o delle singole garanzie.

#### **Art. 17 – VINCOLO**

**(operante esclusivamente nel caso in cui sulla Scheda di Polizza/Modulo di Adesione vengano riportati i dati richiesti) a) per i veicoli locati in leasing**

Premesso che il veicolo assicurato, di proprietà dell'Ente vincolatario ed immatricolato al PRA a suo nome, è stato concesso in leasing al Contraente/Assicurato sino alla data di scadenza del vincolo indicata sulla Scheda di Polizza/ Modulo di Adesione, l'Impresa si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario stesso:

- a comunicare all'Ente vincolatario ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- a comunicare all'Ente vincolatario, con lettera raccomandata, il ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo, fermo restando che il mancato pagamento del premio comporterà comunque sospensione della garanzia ai sensi di legge.

Resta inteso che l'Impresa potrà dare regolare disdetta della polizza da inoltrarsi al Contraente/Assicurato ai sensi di polizza e da comunicarsi contestualmente all'Ente vincolatario con lettera raccomandata. Resta inoltre inteso che, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo da liquidarsi ai sensi di polizza verrà, a norma dell'art. 1891 secondo comma del Codice Civile, corrisposto

all'Ente vincolatario nella sua qualità di proprietario di detto veicolo, e che pertanto da essa verrà sottoscritta la relativa quietanza liberatoria. Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del leasing indicata nella Scheda di Polizza/Modulo di Adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente vincolatario.

In caso di estinzione anticipata del contratto di leasing, indipendentemente dalla causa che l'ha determinata, la copertura assicurativa si estingue contestualmente e l'Assicurato ha diritto alla restituzione del premio pagato e non goduto (salvo quanto indicato al capoverso successivo).

Qualora il veicolo assicurato sia oggetto di danno totale o parziale, all'Assicurato spetta la restituzione del premio pagato e non goduto relativo alle eventuali annualità successive a quella nel corso della quale si è verificato il sinistro accertato dall'Impresa. Resta salva la facoltà dell'Assicurato di richiedere la prosecuzione della copertura assicurativa fino alla naturale scadenza della polizza.

**b) per veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore.**

La presente polizza è vincolata sino alla data indicata sulla Scheda di Polizza/ Modulo di Adesione e pertanto l'Impresa si obbliga per la durata della polizza, indipendentemente dalle risultanze al P.R.A. a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo indicato in polizza entro 15 giorni dalla ricezione della relativa denuncia;
- comunicare all'Ente finanziatore, con lettera raccomandata, qualsiasi ritardo nel pagamento del premio di assicurazione scaduto, non appena ne abbia conoscenza, nonché l'eventuale mancata proroga del contratto alla scadenza naturale di questo;
- non pagare, in caso di danni al veicolo assicurato riconducibili alle garanzie prestate, l'indennizzo che fosse liquidato a termini di polizza senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest'ultimo l'indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio l'Ente finanziatore è fin d'ora autorizzato dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente/Assicurato rinuncia ad avvalersi della facoltà di disdire il contratto fino alla data di scadenza del vincolo indicata nel Modulo di Adesione, salvo che l'Impresa non riceva autorizzazione in tal senso dall'Ente finanziatore.

#### **Art. 18 – FORO COMPETENTE**

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto, l'Autorità Giudiziaria competente è quella del luogo di residenza o Sede Legale dell'Assicurato, in alternativa saranno osservate le norme previste dal Codice di Procedura Civile.

#### **Art. 18 Bis – RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della legge italiana. Tutte le controversie sono soggette alla giurisdizione italiana.

#### **Art. 19 - FORZA PROBATORIA DEL CONTRATTO – FORMA DELLE COMUNICAZIONI**

La Scheda di Polizza è il documento che attesta le condizioni normative tra Impresa e Contraente.

Il Modulo di Adesione è il documento che attesta l'inclusione dell'Assicurato nella copertura assicurativa.

Le comunicazioni che il Contraente intende effettuare durante il corso del contratto assicurativo devono essere fatte con lettera raccomandata AR o con posta elettronica certificata (PEC) indirizzate all'Impresa.

#### **Art. 19 Bis – PRESCRIZIONE DEI DIRITTI DERIVANTI DAL CONTRATTO**

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

#### **Art. 20 – CLAUSOLA BROKER**

Con la sottoscrizione della presente polizza il Contraente/l'Assicurato conferisce mandato alla società di brokeraggio Global Safe S.r.l. (di seguito il "Broker"), di rappresentarlo ai fini della presente polizza. Pertanto:

- ogni comunicazione effettuata al Broker dall'Impresa si considererà come effettuata al Contraente/Assicurato.
- Ogni comunicazione effettuata dal Broker all'Impresa si considererà come effettuata dal Contraente/Assicurato.

#### **Art. 20 Bis – SANCTION CLAUSE**

In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di indennizzo o risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni disposte ai sensi di Risoluzioni assunte dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ("ONU"), oppure a sanzioni economiche o commerciali disposte da leggi o norme dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

## SEZIONE III – GARANZIE OFFERTE DALL'ASSICURAZIONE

Questa sezione è suddivisa in 1 capitolo (*Corpi Veicoli Terrestri*) che disciplina le garanzie, oggetto della presente Assicurazione, incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.

Le garanzie previste nel presente contratto sono commercializzate secondo le combinazioni qui di seguito dettagliate:

- “Formula Excellent” con all’interno le garanzie Incendio, Furto parziale e totale, Ricorso Terzi da Incendio, Cristalli, Eventi Naturali, Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie;
- “Formula Collisione” con all’interno le garanzie sempre operanti della Formula Excellent e, in aggiunta, la garanzia Collisione;
- “Formula Mini Scudo” con all’interno le garanzie sempre operanti della Formula Excellent e, in aggiunta, la garanzia Mini Kasko;
- “Formula Scudo” con all’interno le garanzie sempre operanti della Formula Excellent e, in aggiunta, la garanzia Kasko;

### CAPITOLO 1 – CORPI VEICOLI TERRESTRI

#### DELIMITAZIONI

Si precisa che, salvo patto specifico tra le Parti, il presente contratto non opera nel caso in cui:

- il valore del veicolo assicurato superi l'importo di euro 120.000,00 al momento della stipula del Contratto;
- la vetustà del veicolo assicurato, a far data dal momento della prima immatricolazione, sia superiore:
  - ad anni 6 al momento della sottoscrizione della singola copertura assicurativa (tutte le garanzie ad eccezione della Kasko/Mini Kasko/Collisione);
  - ad anni 4 al momento della stipula del Contratto per la sola garanzia Kasko/Mini Kasko/Collisione;
- la durata della copertura assicurativa sia superiore a 72 mesi.

Qualora il veicolo assicurato abbia un valore risultante dalla fattura di acquisto pari o superiore ad € 100.000,00 la copertura assicurativa si intende validamente rilasciata solo nel caso in cui siano stati montati anche solo alternativamente, comunque entro dieci giorni dalla decorrenza della copertura assicurativa, il dispositivo satellitare di cui al precedente Art. 15 BIS o il dispositivo a radiofrequenza denominato Lojack. In mancanza di ciò, limitatamente alle garanzie “Furto e rapina”, verrà applicato lo scoperto previsto dall’Art.15 BIS.

Resta inoltre inteso che i veicoli di marca Bentley, Bugatti, De Tomaso, Ferrari, Lamborghini, Lotus, Rolls Royce non saranno assicurabili.

La copertura assicurativa si intende estesa alle sottoindicate garanzie, le quali sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sul Modulo di adesione ed è stato corrisposto il relativo premio.

#### Art. 21 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

L'assicurazione vale per i danni materiali e diretti subiti dal veicolo riportato sul Modulo di Adesione, incluse le parti di ricambio e gli accessori di serie stabilmente fissati, compresi gli apparecchi audiofonovisivi, ed indicati nella fattura di acquisto.

Sono esclusi dalla garanzia gli apparecchi audiofonovisivi non di serie (il valore degli audiofonovisivi di serie, forniti dalla casa costruttrice o indicato nella fattura di acquisto del veicolo, si intende compreso nel valore del veicolo dichiarato in polizza).

Qualora gli apparecchi audiofonovisivi di serie, purché stabilmente fissati, fossero ricompresi con esplicito richiamo in polizza, in caso di sinistro, l'indennizzo non potrà essere superiore al 10% del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. La liquidazione del danno verrà effettuata previa detrazione del medesimo scoperto, e relativo minimo, stabilito in polizza per il veicolo considerato. Qualora la garanzia sul veicolo sia prestata senza scoperto, sul solo danno indennizzabile relativo alle suddette apparecchiature, si applica comunque lo scoperto del 10% con il minimo di Euro 200,00. Di tali apparecchiature, l'Assicurato dovrà fornire prove documentali della loro esistenza e delle relative caratteristiche ai fini della liquidazione del danno. Ove l'Assicurato non sia in grado di produrre tale documentazione, la liquidazione non potrà essere superiore ad Euro 50,00 per ogni singola apparecchiatura.

#### Art. 22 – VALORE ASSICURATO

Per la determinazione del valore assicurato, se il veicolo è assicurato in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il valore di acquisto del veicolo comprensivo degli accessori (optional) ed audiofonovisivi, risultante dalla fattura di acquisto del veicolo stesso.

Qualora il veicolo sia assicurato non in concomitanza del suo acquisto da parte dell'Assicurato, si considera il Valore commerciale risultante dalle tabelle Infocar del listino “usato” edito da “Quattroruote” (o pubblicazione equivalente) adeguato in base allo stato di conservazione ed usura del veicolo.

#### Art. 23 – ASSICURAZIONE PARZIALE

Se l'assicurazione, con riferimento a tutte le garanzie disciplinate dalle presenti Condizioni, copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato. La regola proporzionale non verrà applicata a condizione che la somma assicurata non risulti inferiore di oltre il 15% del prezzo del veicolo risultante dalla fattura di vendita della Concessionaria (valore di listino in caso di veicoli di nuova immatricolazione). Qualora detto limite venga superato, la regola proporzionale sarà applicata sull'eccedenza.

#### Art. 24 – RIPARTIZIONE TERRITORIALE

La ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza del proprietario del veicolo assicurato o, nel caso di locazione finanziaria, in base alla provincia di residenza del Locatario.

#### **Art. 25 - GARANZIA INCENDIO**

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di:

- incendio con sviluppo di fiamma,
- esplosione,
- scoppio ed azione del fulmine;

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

#### **Art. 26 - RICORSO TERZI DA INCENDIO**

La copertura assicurativa è estesa al ricorso Terzi in conseguenza di incendio del veicolo, esplosione o scoppio. L'Impresa risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000,00 dei danni diretti e materiali cagionati dal sinistro a cose di terzi.

Sono comunque esclusi i danni contemplati dall'assicurazione obbligatoria, nonché quelli a cose di terzi che non siano considerati tali dall'art. 129, 2° comma del C.A.P. quelli derivanti da inquinamento o da contaminazione, i danni alle cose in uso, custodia o possesso dell'Assicurato/Contraente.

#### **Art. 27 - GARANZIA FURTO**

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di furto (consumato o tentato) e rapina, compresi i danni prodotti al veicolo nell'esecuzione od in conseguenza del furto o rapina del veicolo stesso.

Salvo patto speciale, l'assicurazione non comprende apparecchiature audiofonovisive non di serie, anche se stabilmente fissate sul veicolo, così come non sono altresì compresi i danni provocati al veicolo nell'atto della sottrazione, tentata o compiuta, di dette apparecchiature o di cose non assicurate presenti a bordo del veicolo stesso.

La garanzia furto sarà operante a condizione che il veicolo sia regolarmente chiuso a chiave. Tale circostanza dovrà, pena la decadenza dell'indennizzo, essere dimostrata dall'Assicurato con la consegna all'Impresa di tutte le chiavi originali e di quelle eventualmente richieste in aggiunta. L'attivazione dei suddetti mezzi di chiusura è sempre richiesta, salvo che il veicolo si trovi in una autorimessa chiusa a chiave del Proprietario o del Locatario, oppure che le circostanze esterne non lo permettano; non è considerata "circostanza esterna" la mancata attivazione dei mezzi di chiusura dovuta al non funzionamento degli stessi.

Limitatamente alle autovetture, sono compresi i danni da circolazione conseguenti al furto od alla rapina. In tale circostanza, eventuali danni alle parti meccaniche, sono ricompresi in copertura solamente se direttamente conseguenti a collisione, urto, ribaltamento o uscita di strada.

#### **Art. 28 - GARANZIA EVENTI NATURALI**

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di trombe, uragani, cicloni, tifoni, tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, valanghe, slavine, caduta neve, frane e/o smottamenti del terreno, purché non derivanti da fenomeni sismici. Ciò anche quando il veicolo non si trovi in circolazione.

Fermo il limite di cui sopra, l'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'evento Grandine opera con i massimali previsti all'Art. 36 - "Scoperti e Franchigie".

#### **Art. 29 - GARANZIA EVENTI SOCIOPOLITICI**

L'Impresa si obbliga, fino alla concorrenza dell'importo indicato in polizza e nei limiti ed alle condizioni che seguono, ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, completo dei pezzi di ricambio e degli accessori stabilmente fissati sul veicolo, in conseguenza di atti vandalici, anche in occasione di tumulti popolari, scioperi o sommosse.

Fermo il limite di cui sopra, l'indennizzo complessivo non potrà comunque superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato - ovvero le persone delle quali deve rispondere - non prendano parte attivamente agli eventi di cui sopra.

#### **Art. 30 - GARANZIE ACCESSORIE**

- 1) Danni alla tappezzeria per trasporto feriti** L'Impresa si obbliga ad indennizzare, le spese sostenute per i danni alla tappezzeria del veicolo ed agli indumenti del conducente e delle persone trasportate a seguito del trasporto occasionale di vittime di incidenti, fino ad Euro 500,00 per evento; la garanzia è valida se comprovata con dichiarazione dell'Amministrazione ospedaliera o del medico intervenuto o dell'Autorità.
- 2) Fenomeno elettrico** L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per i danni di fenomeno elettrico fino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo. La garanzia non opera per le lampade e le altre fonti di luce, nonché per la batteria;
- 3) Ripristino dei dispositivi di sicurezza** L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino di dispositivi di sicurezza quali: airbag, pretensionatori delle cinture di sicurezza e dispositivi antincendio a seguito dell'attivazione degli stessi per cause accidentali, oppure per incidente da circolazione, sino ad Euro 500,00 per sinistro e per anno assicurativo; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
- 4) Ripristino autorimessa** L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il ripristino del locale adibito a rimessa di proprietà dell'Assicurato o del Contraente in conseguenza di incendio, esplosione o scoppio dell'impianto di alimentazione del veicolo, sino ad Euro 10.000,00 per sinistro e per anno assicurativo;
- 5) Recupero, parcheggio e rimessaggio** L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per il recupero, il parcheggio o il rimessaggio del veicolo disposti dall'autorità, a seguito di incendio, furto o rapina dello stesso, fino ad Euro 500,00, dal giorno del ritrovamento a quello dell'avvenuta comunicazione dell'Assicurato.

- 6) Sostituzione chiavi per smarrimento o furto** L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la sostituzione delle chiavi, a seguito di smarrimento o furto delle stesse da parte dell'Assicurato o di chi ha legittimamente in uso il veicolo, sino ad Euro 250,00 per sinistro e per anno assicurativo, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
- 7) Immatricolazione e/o passaggio di proprietà** L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per l'immatricolazione e/o il passaggio di proprietà di altro veicolo, sino ad Euro 250,00 in caso di distruzione a seguito di sinistro, incendio, furto o rapina senza ritrovamento del veicolo o in caso di demolizione a seguito di sinistro indennizzabile e previa presentazione del certificato di perdita di possesso rilasciato dal Pubblico Registro Automobilistico.
- 8) Duplicato della patente** L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese amministrative sostenute per ottenere il duplicato della patente dell'Assicurato e dei suoi familiari conviventi, in caso d'incendio, furto o smarrimento, sino ad Euro 250,00 per evento e per anno assicurativo, fermo restando l'obbligo della presentazione della copia della denuncia di smarrimento o furto sporta alle Autorità.
- 9) Custodia veicolo sequestrato** L'Impresa si obbliga ad indennizzare le spese sostenute per la custodia nell'attesa di ottenere lo svincolo del veicolo sequestrato con provvedimento dell'Autorità adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di incidente da circolazione, per il quale la garanzia assicurativa sia operante, sino ad Euro 250,00 per sinistro;
- 10) Danni al bagaglio** L'Impresa si obbliga ad indennizzare, in conseguenza di incidente stradale che comporti un danno totale del veicolo assicurato, dei danni subiti dal bagaglio, sino ad Euro 150,00;
- 11) Ripristino dell'impianto antifurto** L'Impresa si obbliga ad indennizzare in caso di incendio o di incidente da circolazione, delle spese sostenute per il ripristino degli impianti antifurto e/o di localizzazione satellitare, sino ad Euro 150,00; la garanzia è valida a condizione che il danno non sia stato risarcito dal responsabile civile o non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
- 12) Rimborso spese acquisizione documenti per la liquidazione** L'Impresa si obbliga a rimborsare le spese per l'acquisizione dei documenti (fatta eccezione per la procura a vendere) per la liquidazione del sinistro, nel caso di perdita totale del veicolo e purché il sinistro stesso sia indennizzabile in base ad una delle garanzie dirette prestate a termini di polizza, con il limite di Euro 150,00.
- 13) Collisione con veicolo non assicurato** L'Impresa, nei limiti convenuti, si obbliga a rimborsare i danni subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e non assicurato per la responsabilità civile obbligatoria. L'indennizzo viene corrisposto in proporzione al grado di responsabilità del terzo, ai sensi dell'art. 2054 del codice civile e con il limite di Euro 10.000,00, purché il sinistro non sia indennizzabile in base ad altre garanzie dirette prestate.
- 14) Danni da investimento animali selvatici:** L'Impresa, nel limite di € 5.000,00 per sinistro/anno, indennizza i danni subiti dal veicolo durante la percorrenza di strade statali/regionali/provinciali attraversate normalmente da animali selvatici, dovuti all'attraversamento degli animali stessi, a condizione che sia richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente.

#### **15) Auto sostitutiva**

L'Impresa, in caso di danno indennizzabile ai sensi di polizza, si impegna a rimborsare le spese sostenute dall'Assicurato per il noleggio di un'auto sostitutiva di categoria non superiore al gruppo B (secondo standard delle Società di Autonoleggio) e comunque per un importo non superiore ad Euro 835,00 lordi per sinistro ed anno assicurativo per un massimo di 30 giorni in caso di danno totale e 10 giorni in caso di danno parziale.

L'operatività della garanzia denominata "Auto sostitutiva" è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- in caso di danno totale: alla sottoscrizione, da parte dell'Assicurato, della proposta di riacquisto di altro veicolo presso la stessa Concessionaria dalla quale aveva acquistato il veicolo assicurato ed oggetto di sinistro;
- in caso di danno parziale: che la riparazione del danno richieda almeno 8 ore di manodopera e che la stessa sia effettuata presso la Concessionaria venditrice del veicolo assicurato ed oggetto di sinistro o una Concessionaria del Gruppo cui la Concessionaria venditrice appartiene.

La garanzia denominata "Auto sostitutiva" è limitata al territorio italiano e non opera in caso di sinistro che abbia colpito autovetture intestate alla Concessionaria o ad essa locate.

Resta convenuto che:

- l'auto sostitutiva verrà reperita o messa a disposizione a cura della Concessionaria e fornita all'Assicurato esclusivamente per il tempo necessario al ripristino e messa su strada del veicolo in caso di danno parziale, oppure fino alla consegna di un nuovo veicolo in caso di danno totale;
- le spese per l'eventuale utilizzo dell'auto sostitutiva per un periodo superiore a 30 giorni/10 giorni, restano a carico dell'Assicurato e/o della Concessionaria;
- l'Impresa non è tenuta a fornire alcun altro corrispettivo in denaro o in natura, in alternativa o a titolo di compensazione, in caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta o negligenza dell'Assicurato.

Al fine di poter ottenere il rimborso/l'indennizzo delle spese sopra indicate, le richieste circa l'esistenza del diritto ed il pagamento effettuato dovranno essere comprovate da documentazione in originale/copia conforme all'originale.

#### **Art. 31 – GARANZIA ROTTURA CRISTALLI**

L'Impresa assicura i danni materiali e diretti derivanti dalla rottura dei cristalli (parabrezza, lunotto posteriore e cristalli laterali) sino ad un importo massimo di Euro 1.500,00 per sinistro e per anno in caso di utilizzo delle Rete Convenzionata e con un importo massimo di Euro 600,00 in caso di utilizzo della Rete non Convenzionata. Sono comprese in tale importo anche le spese di installazione dei nuovi cristalli.

L'indennizzo riguarderà esclusivamente la sostituzione di cristalli originali non marchiati; nel caso in cui l'Assicurato intendesse sostituire i cristalli con ricambi marchiati dalla casa costruttrice del veicolo, il costo aggiuntivo del ricambio sarà a carico dello stesso.

In caso di rottura dei cristalli a seguito di furto, kasko, collisione, atto vandalico o evento atmosferico la garanzia sarà prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie menzionate ove queste siano operanti in polizza.

#### **Art. 32 – GARANZIA COLLISIONE**

L'Impresa si obbliga ad indennizzare l'Assicurato, nei limiti ed alle condizioni previste dal contratto, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto nel Modulo di Adesione a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

La presente garanzia opera nel limite del valore assicurato, corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

#### **Art. 33 – GARANZIA MINI KASKO**

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Collisione con altri veicoli identificati (muniti di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 20% del valore assicurato riportato nel Modulo di Adesione, per sinistro e per anno.

#### **Art. 34 – GARANZIA KASKO**

L'Impresa, a termini di polizza, si obbliga ad indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:

- Collisione con altri veicoli identificati (muniti di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione;
- Urto contro ostacoli fissi o mobili, compresa la collisione con animali;
- Uscita di strada;
- Ribaltamento.

La presente garanzia opera nel limite del valore assicurato, corrispondente al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

#### **Art. 35 – ESCLUSIONI VALIDE PER IL PRESENTE CAPITOLO**

**Sono esclusi dalla copertura i danni:**

- relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- relativi ad accessori, optional ed apparecchi audio fono visivi la cui presenza non sia documentabile;
- alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- conseguenti ad atti di guerra, occupazione militare, eventi sociopolitici, invasioni, insurrezioni;
- causati da eruzioni vulcaniche, terremoti e fenomeni sismici in genere;
- conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- derivanti da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

#### **Esclusioni specifiche delle garanzie INCENDIO e FURTO:**

L'assicurazione non comprende i danni:

- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto – controllato o meno – di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
- determinati o agevolati da dolo o colpa grave del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
- causati da bruciature non seguite da incendio e quelli agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
- le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
- derivanti da furto, anche durante abbandoni temporanei, quando non siano adottate le normali misure di sicurezza.

#### **Esclusioni specifiche della garanzia COLLISIONE:**

L'assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta a condizione che il conducente abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- conseguenti alla guida del veicolo sotto l'influenza dell'alcol e/o di sostanze stupefacenti o allucinogene;
- subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

### **Esclusioni specifiche delle garanzie KASKO e MINI KASKO:**

L'assicurazione non comprende i danni:

- esclusi nella garanzia Collisione;
- avvenuti in conseguenza di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, vandalismo, occupazioni militari, invasione;
- avvenuti in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, cicloni, tifoni e tempeste, alluvioni, inondazioni, mareggiate, grandine, slavine, valanghe, frane e/o smottamenti del terreno;
- verificatisi in conseguenza di sviluppo comunque insorto - controllato o meno - di energia nucleare e radioattività, inquinamento e contaminazione;
- determinati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, delle persone con loro coabitanti, dei loro dipendenti o delle persone da loro incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato nonché dei trasportati;
- verificatisi durante la partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel Regolamento particolare di gara, e comunque durante l'uso del veicolo in autodromi, piste e/o circuiti;
- alle cose e/o animali trasportati, alle cose indossate dall'Assicurato e dai trasportati, nonché quelle in uso, custodia e possesso degli stessi;
- le parti di ricambio e di scorta eccedenti la normale dotazione;
- cagionati da cose od animali trasportati sul veicolo, nonché da operazioni di carico e scarico;
- subiti a causa di traino attivo o passivo, di manovre a spinta o a mano o di circolazione "fuori strada";
- alle ruote - cerchioni, coperture e camere d'aria - se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termini di polizza;
- conseguenti a furto - consumato o tentato - e rapina, nonché ad incendio non determinato da uno degli eventi previsti dal precedente art. 33 e art. 34; ed inoltre, l'assicurazione non è operante se:
- il veicolo è guidato da persona non abilitata a norma delle disposizioni di Legge o non ottemperi agli obblighi prescritti sull'abilitazione alla guida;
- il veicolo viene adibito ad uso diverso da quello indicato sulla carta di circolazione;
- causati da veicolo guidato da persona a cui sia stata applicata la sanzione ai sensi degli artt. 186 e 187 del D.Lgs. 30.04.92, n. 285 o che, comunque, risulti aver condotto il veicolo in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
- meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

### **Esclusioni specifiche della garanzia EVENTI SOCIOPOLITICI:**

L'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- danni derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o riconducibili alla garanzia Kasko.

### **Esclusioni specifiche della garanzia EVENTI NATURALI:**

L'assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave (condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare non solo l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia ma anche quel grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano) del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato).

### **Esclusioni specifiche della garanzia CRISTALLI:**

L'assicurazione non comprende i danni:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- rottura dei cristalli provocata da grandine e neve, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- rottura dei cristalli provocati da atti vandalici, sabotaggio, terrorismo, sciopero, sommosse, tumulti popolari, insurrezioni, invasioni, occupazione militare, atti di guerra e eventi sociopolitici;
- rottura del tetto superiore in cristallo.

### **Art. 36 - SCOPERTI E FRANCHIGIE**

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alla modalità di liquidazione/riparazione (utilizzo o non utilizzo dell'opzione di rimpiazzo o delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dall'Assicurato.

Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:

#### **GARANZIE INCENDIO E FURTO**

- In caso di danno totale senza rimpiazzo, scoperto per sinistro del 20% con il minimo di euro 2.500,00;
- In caso di danno totale con rimpiazzo, così come normato all'Art. 42, nessuno scoperto e nessuna franchigia;
- In caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 1.500,00;
- In caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, nessuno scoperto e nessuna franchigia.

#### **GARANZIE EVENTI NATURALI (compresa Grandine) ED EVENTI SOCIOPOLITICI**

- In caso di danno totale senza rimpiazzo scoperto per sinistro del 20% con il minimo di euro 2.500,00;
- In caso di danno totale con rimpiazzo, così come normato all'Art. 42, scoperto per sinistro del 10% e nessuna franchigia;
- In caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 1.500,00;
- In caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, nessuno scoperto e nessuna franchigia.

## GARANZIA GRANDINE

Unicamente per la prestazione **Grandine**, fatto salvo quanto sopra riportato relativamente a scoperti e franchigie, una volta definita l'entità del danno l'Impresa corrisponderà un massimo indennizzo così come indicato nel seguente prospetto:

Valore Veicolo (*)	Massimale per sinistro e per anno	
	RETE CONVENZIONATA	FUORI RETE CONVENZIONATA
fino a 20.000€	3.000 €	3.000 €
oltre 20.000€, fino a 50.000€	5.000 €	
oltre 50.000€, fino a 80.000€	8.000 €	
oltre 80.000€	10.000 €	

(\*) Il valore del veicolo verrà determinato sulla base dal valore assicurato riportato nel modulo di Adesione.

## GARANZIA CRISTALLI

Per la garanzia **CRISTALLI** non è prevista nessuna franchigia e scoperto nel caso di sostituzione e/o riparazione presso i centri convenzionati con Nobis.

In caso di utilizzo di strutture fuori dalla rete convenzionata verrà applicata la franchigia di € 100,00.

## GARANZIE KASKO, MINI KASKO E COLLISIONE

- In caso di danno totale senza rimpiazzo scoperto per sinistro del 20% con il minimo di euro 2.500,00;
- In caso di danno totale con rimpiazzo, così come normato all'Art. 42, scoperto per sinistro del 10% e nessuna franchigia.
- In caso di danno parziale senza riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 1.500,00;
- In caso di danno parziale con riparazione presso le strutture convenzionate, scoperto per sinistro del 15% con il minimo di euro 500,00.

## Art. 37 – RECUPERO DEL VEICOLO

L'Assicurato è tenuto ad informare l'Impresa non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parte di esso. In caso di ritrovamento del veicolo rubato prima della liquidazione dell'indennizzo, l'eventuale danno sarà considerato parziale e pertanto sarà liquidato applicando i criteri propri di quest'ultimo.

Prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del danno l'Assicurato si impegna a rilasciarle atto di procura a vendere al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del veicolo rubato nel caso di ritrovamento dopo l'indennizzo.

L'Assicurato ha tuttavia facoltà di conservare quanto venisse recuperato. In questo caso l'Assicurato dovrà restituire quanto precedentemente liquidato al netto del danno valutato e riconosciuto dall'Impresa.

## Art. 38 – RIPARAZIONE DEL VEICOLO

Fatte salve le riparazioni di prima urgenza assolutamente necessarie, l'Assicurato non deve far effettuare alcuna riparazione prima che l'Impresa abbia visionato il veicolo e dato il suo consenso alla riparazione. Nel caso in cui, decorsi 15 giorni dalla denuncia del sinistro e purché la denuncia ai sensi dell'art. 1913 c.c. sia avvenuta nei termini indicati, l'Impresa non provveda a dare indicazioni circa la riparazione del veicolo, l'Assicurato può procedere alla riparazione del veicolo senza esplicito nulla osta da parte dell'Impresa.

Resta inteso che l'Assicurato, in caso di riparazione presso centri non convenzionati con l'Impresa, è obbligato a fornire il preventivo e le fotografie dettagliate del danno prima della riparazione nonché, su richiesta da parte dell'Impresa, deve produrre a riparazione ultimata la fattura emessa dal Riparatore allegando ad essa la fattura di acquisto delle parti sostituite e copia del documento di trasporto delle medesime.

L'Impresa, informato l'Assicurato, può far eseguire le riparazioni del veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia e può disporre la sostituzione delle parti del veicolo che siano state rubate, distrutte o danneggiate in alternativa alla liquidazione della somma dovuta ai sensi delle successive clausole.

Qualora la riparazione origini da un sinistro afferente alla garanzia "Eventi naturali - Grandine", l'Assicurato e/o il soggetto incaricato della riparazione non potranno eseguire alcun intervento/riparazione - senza eccezione alcuna - se non previa autorizzazione scritta dell'Impresa, la quale si riserva espressamente d'indicare all'interno della predetta comunicazione la tecnica di riparazione opportuna in relazione a ciascun caso, specificando se il ripristino dovrà avvenire attraverso la Riparazione a freddo (vedi Glossario) oppure la Riparazione a caldo (vedi Glossario). Restano fermi i relativi scoperti e/o franchigie e i limiti d'indennizzo contrattualmente previsti.

## SEZIONE IV – DENUNCIA DI SINISTRO ED INDENNIZZO

### Art. 39 – DENUNCIA DEL SINISTRO

In caso di sinistro, per tutte le garanzie secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile, deve darne avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il contratto e per conoscenza alla Direzione Servizio Sinistri - di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (Viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB), E-mail sinistri@nobis.it) entro 5 giorni dall'evento oppure immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile, può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'indennità.

La corrispondenza o la documentazione andrà inviata a:

**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Viale Colleoni, 21**  
**20864 AGRATE BRIANZA (MB)**

### IN CASO DI SINISTRO FURTO ED EVENTI SOCIOPOLITICI

In caso di sinistro riguardante le garanzie Furto ed Eventi Sociopolitici, dovrà essere effettuata denuncia immediata all'Autorità, inoltrando all'Impresa, copia della stessa, vistata dall'Autorità. Se gli eventi si sono verificati all'estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede nei suddetti termini ad effettuare la denuncia del sinistro non potrà beneficiare delle relative garanzie.

Nel caso di danno parziale, la denuncia deve contenere una dettagliata descrizione delle parti mancanti e/o danneggiate al veicolo o natante.

L'Assicurato è a conoscenza che la Compagnia, in caso di sinistro, potrà avvalersi delle informazioni audio, fotografiche e video acquisite mediante registrazioni effettuate da droni, telecamere di sorveglianza e/o satelliti.

### IN CASO DI SINISTRO EVENTI NATURALI

Qualora il danno sia causato da Eventi naturali, l'Impresa si riserva la facoltà di chiedere all'Assicurato che la denuncia del sinistro sia corredata dalle rilevazioni effettuate dall'osservatorio meteorologico più vicino al luogo dell'evento sinistroso ovvero da una dichiarazione sottoscritta dall'Autorità competente del luogo affinché possa essere debitamente provata la data, la natura e la quantità dell'evento che ha cagionato il sinistro.

### IN CASO DI SINISTRO KASKO oppure COLLISIONE

Presentare denuncia all'Impresa descrivendo dettagliatamente il sinistro, indicando gli eventuali interventi da parte delle Autorità, le generalità di eventuali Testimoni e quella di eventuali feriti e/o coloro che fossero coinvolti nell'incidente. Se entrambe le Persone coinvolte nell'incidente firmano la documentazione C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente - modello Blu) con riconoscimento di responsabilità del terzo che ha cagionato il sinistro, occorre trasmettere tale modello C.A.I. all'Impresa.

In caso di furto totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le seconde chiavi del veicolo nonché tutte quelle previste dalla dotazione di serie. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa si riserva l'applicazione di un ulteriore scoperto del 20% sulla liquidazione del sinistro.

In tutti i casi di danno totale, l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa (oltre a tutte le chiavi), copia della fattura di acquisto nonché i documenti rilasciati dal Pubblico Registro Automobilistico idonei a:

- individuare il veicolo assicurato e determinare con certezza la data di prima immatricolazione (Certificato dello Stato Giuridico Attuale ed Estratto Cronologico Generale Integrato);
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno (Certificato di Proprietà).

Inoltre l'Assicurato dovrà rilasciare:

- procura a vendere a favore dell'Impresa;
- delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- dichiarazione sottoscritta indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul veicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;
- relativamente ai veicoli dotati di impianto antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione sottoscritta che attesta che al momento del sinistro il servizio relativo era regolarmente attivo.

### Art. 40 - DETERMINAZIONE DEL VALORE DI INDENNIZZO

L'ammontare del danno è definito direttamente dall'Impresa con l'Assicurato. In caso di mancata adesione da parte dell'Assicurato, quando una delle parti lo richiama, la determinazione del danno avviene mediante periti nominati rispettivamente dall'Impresa e dall'Assicurato.

I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta, su istanza anche di una sola delle parti sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell'Assicurato.

I risultati delle valutazioni sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata, in ogni caso, qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito, sono ripartite a metà.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità legale.

Il valore di indennizzo per la liquidazione del danno è determinato sulla base dell'utilizzazione o meno delle strutture convenzionate con l'Impresa, così come disposto dai successivi Artt. 41, 42, 43, 44, 45 e 46.

#### **Art. 41 - OPZIONE LIQUIDAZIONE IN DENARO DEL DANNO TOTALE (INDENNIZZO IN FORMA EQUIVALENTE)**

Nel caso in cui l'Assicurato optasse per la liquidazione in denaro del danno totale (perdita totale del veicolo o comunque un danno che raggiunga o superi l'80% del valore del veicolo stesso), l'Impresa provvederà a liquidare direttamente all'Assicurato il valore commerciale del veicolo, così come risultante dalla rivista Quattroruote, al netto degli Scoperti e delle Franchigie contrattualmente previsti.

La presente opzione è operante per tutte le garanzie elencate nel contratto.

#### **Art. 42 - OPZIONE RIMPIAZZO IN CASO DI DANNO TOTALE (INDENNIZZO IN FORMA SPECIFICA)**

Nel caso in cui l'Assicurato in presenza di danno totale (perdita totale del veicolo o comunque un danno che raggiunga o superi l'80% del valore del veicolo stesso) optasse per il rimpiazzo del veicolo assicurato con altro veicolo di pari valore riacquistato presso il medesimo concessionario, l'Impresa provvederà a liquidare al concessionario venditore il valore indennizzabile al netto degli Scoperti/Franchigie contrattuali. Tale valore verrà identificato nei seguenti termini:

- 1) **Qualora non sia installato un dispositivo satellitare sul veicolo** e non siano trascorsi più di 24 mesi tra la data di effetto del contratto e la data del sinistro, verrà riconosciuto un indennizzo pari al Valore Assicurato riportato nel Modulo di Adesione. Oltre i 24 mesi verrà riconosciuto il valore commerciale del veicolo così come risultante dalla rivista Quattroruote.  
Unicamente per le province di Lecce e Taranto verrà sempre riconosciuto il valore commerciale del veicolo risultante dalla rivista Quattroruote.
- 2) **Con il solo riferimento alla garanzia FURTO, qualora sia installato un dispositivo satellitare sul veicolo** e non siano trascorsi più di 48 mesi tra la data di effetto del contratto e la data del sinistro, verrà riconosciuto un indennizzo pari al Valore Assicurato riportato nel Modulo di Adesione. Oltre i 48 mesi verrà riconosciuto il valore commerciale del veicolo così come risultante dalla rivista Quattroruote.  
Unicamente per le province di Lecce e Taranto, qualora non siano trascorsi più di 12 mesi tra la data di effetto del contratto e la data del sinistro, verrà riconosciuto un indennizzo pari al Valore Assicurato riportato nel Modulo di Adesione. Oltre i 12 mesi verrà sempre riconosciuto il valore commerciale del veicolo risultante dalla rivista Quattroruote.

Qualora l'Assicurato possa portare in detrazione l'IVA - sulla base delle disposizioni fiscali in vigore al momento del rimpiazzo - il pagamento dell'indennizzo alla Concessionaria verrà effettuato, nei limiti dell'indennizzo spettante ai sensi della precedente condizione particolare, al netto di IVA.

Nel caso in cui, il Dealer Contraente di polizza, non sia in possesso di mandato ufficiale della Casa costruttrice automobilistica e quindi non possa essere considerato rivenditore diretto del veicolo acquistato al fine del rimpiazzo, così come previsto dalle condizioni di polizza, l'Impresa, espletati i necessari controlli, procederà alla liquidazione del danno, dietro presentazione della fattura comprovante l'acquisto dello stesso da altro Venditore, al netto della IPT e delle commissioni e ricarichi eventuali del Dealer Contraente di polizza.

#### **Art. 43 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO PARZIALE E/O RIPARAZIONE PRESSO CARROZZERIE NON CONVENZIONATE**

Nel caso in cui l'Assicurato non optasse per la riparazione presso strutture convenzionate, la stessa provvederà a liquidare direttamente all'Assicurato, il costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, dal costo della riparazione verrà dedotto il deprezzamento che avevano dette parti al momento del sinistro per effetto della loro usura o vetustà. L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale che il veicolo aveva al momento del sinistro, dedotto il valore residuo dopo il sinistro stesso. Il pagamento dell'indennizzo all'Assicurato avverrà esclusivamente a riparazione avvenuta, su presentazione di fattura, regolarmente saldata in Euro, ferme le condizioni contrattuali previste.

#### **Art. 44 - RIPARAZIONE DEL DANNO PRESSO LE CARROZZERIE CONVENZIONATE**

Nel caso in cui l'Assicurato optasse per la riparazione del veicolo presso le strutture convenzionate la stessa provvederà a liquidare direttamente al riparatore convenzionato il costo di riparazione al netto degli Scoperti e delle Franchigie contrattuali. L'ammontare del danno viene determinato applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto all'età del veicolo. Tale importo non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. Per le riparazioni effettuate presso le strutture convenzionate con l'Impresa, qualora il sinistro si verifichi entro il quinto anno dalla data di prima immatricolazione, la determinazione dell'ammontare dei danni parziali viene eseguita senza tenere conto del deprezzamento delle parti sostituite. Rimangono sempre esclusi, dal calcolo del deprezzamento i cristalli dell'autoveicolo (anche oltre il quinto anno dalla data di immatricolazione). In ogni caso, per i danni alle parti meccaniche soggette ad usura, nonché per i veicoli immatricolati da oltre cinque anni, o per le riparazioni eseguite fuori rete, il deprezzamento verrà sempre applicato sulla base del valore commerciale del veicolo accertato al momento del sinistro. Il deprezzamento non verrà mai applicato al costo della manodopera. Le spese per modificazioni o aggiunte apportate al veicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili. Non sono indennizzabili le spese di ricovero, traino, i danni da mancato godimento od uso ed altri eventuali pregiudizi, nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione.

Qualora la riparazione non rientri nel limite del valore indennizzabile stabilito dal contratto, resterà a carico dell'Assicurato i costi di riparazione, eccedenti tale valore.

#### **Art. 45 - PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO**

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa provvede al pagamento dell'indennizzo sempreché non sia stata fatta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno l'Impresa terrà conto dell'incidenza dell'IVA quando rimanga a carico dell'Assicurato e l'importo di tale imposta sia stato compreso nel valore assicurato del veicolo e relativi accessori.

L'Impresa indennizza in valuta italiana.

In caso di distruzione totale, incendio, o furto totale senza ritrovamento del veicolo o natante, il pagamento dell'indennizzo avverrà a condizione che l'Assicurato, a richiesta dell'Impresa, abbia prodotto il certificato cronologico con annotata la perdita di possesso ed il certificato di proprietà rilasciati dal P.R.A. (Pubblico Registro Automobilistico). In caso di danni parziali, l'Impresa ha la facoltà, prima di provvedere al pagamento, di chiedere l'esibizione del documento fiscale attestante l'avvenuta riparazione del veicolo.

In caso di rimpiazzo, l'Assicurato dovrà dare comunicazione all'Impresa in merito all'acquisto del mezzo fornendo copia della documentazione relativa e del libretto di circolazione del veicolo acquistato.

#### **Art. 46 - DETERMINAZIONE DELL'INDENNIZZO**

Sulla base della documentazione ricevuta e/o degli accertamenti effettuati, l'Impresa formula un'offerta di indennità. In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

#### **Per eventuali reclami scrivere a:**

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.  
Ufficio Reclami  
Centro Direzionale Colleoni  
Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21  
20864 Agrate Brianza - MB - reclami@nobis.it

#### **in caso di mancato riscontro scrivere a:**

IVASS - Servizio Tutela degli Utenti  
Via del Quirinale, 21  
00187 ROMA (RM)

#### **Gestione dei rapporti assicurativi via web**

Il Contraente può effettuare la registrazione per accedere ai rapporti assicurativi via web selezionando nella home page del sito dell'Impresa [www.nobis.it](http://www.nobis.it) la voce "Area riservata" e scaricando negli store l'App Nobis CON TE. L'accesso all'area riservata dà diritto alla consultazione della propria posizione assicurativa relativamente a:

- i) Le coperture assicurative in essere;
- ii) Le condizioni contrattuali sottoscritte;
- iii) Lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso è possibile ottenere assistenza contattando 24 ore su 24 il Call Center dell'Impresa al numero 039-9890714.

In base alle norme generali e quelle che regolano ciascuna prestazione, occorre specificare correttamente il danno subito ed, al fine di accelerare i tempi di liquidazione, occorre allegare alla denuncia del sinistro la documentazione indicata in ciascuna prestazione assicurativa.

#### **NOTA IMPORTANTE**

- Nel caso in cui il veicolo che ha subito il danno sia gravato da vincolo o privilegio: inviare copia della denuncia al creditore ipotecario o alla Impresa di leasing proprietaria dello stesso veicolo.
- In caso di qualsiasi danno TOTALE, suggeriamo di richiedere l'atto di demolizione ed il certificato di perdita di possesso, al fine di evitare il pagamento di ulteriore tassa di proprietà del veicolo distrutto.
- Occorre fornire all'Impresa gli originali delle fatture delle riparazioni (per quelle avvenute "fuori Rete Convenzionata") nonché gli originali di ogni spesa sostenuta a seguito del sinistro.
- L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per una corretta valutazione del sinistro denunciato.
- È necessario comunicare all'Impresa ogni modifica del rischio che dovesse intervenire successivamente alla stipula del contratto.

**Ricordarsi che il diritto all'indennizzo si prescrive trascorsi due anni dall'ultima richiesta scritta pervenuta all'Impresa in merito al sinistro. (art. 2952 Codice Civile).**

#### **Importante!**

In ogni caso di sinistro insieme alla documentazione, l'Assicurato invia all'Impresa gli estremi del conto corrente su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'indennizzo (numero di conto corrente, codice IBAN).

## APPENDICE NORMATIVA

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

### CODICE CIVILE

#### **Art. 1341 – Condizioni generali di contratto**

*Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.*

*In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.*

#### **Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari**

*Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.*

*Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.*

#### **Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave**

*Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.*

*L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione.*

*L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.*

*Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.*

#### **Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave**

*Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l'assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.*

*Se il sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.*

#### **Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi**

*Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli art. 1892 e 1893.*

#### **Art. 1898 – Aggravamento del rischio**

*Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un premio più elevato.*

*L'assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del rischio.*

*Il recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore. Spettano all'assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.*

*Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito la assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.*

#### **Art. 1901 – Mancato pagamento del premio**

*Se il Contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.*

*Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.*

*Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risolto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.*

#### **Art. 1907 – Assicurazione parziale**

*Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.*

#### **Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori**

*Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore .*

*Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.*

*Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'Assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno.*

*L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.*

#### **Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di sinistro**

*L'Assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro.*

*Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.*

#### **Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio**

*L'Assicurato che, dolosamente, non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'indennità.*

*Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere a tale obbligo l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto.*

#### **Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore**

*L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.*

*Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.*

*L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.*

#### **Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione**

*Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.*

*Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.*

*Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.*

*La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.*

*La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità.*

## **CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE**

#### **Art. 166 – Criteri di redazione**

*Il contratto e ogni altro documento consegnato dall'impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.*

*Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.*

## **INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

### **1. Titolare del trattamento**

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in Viale Colleoni n. 21 - 20864 - Agrate Brianza (MB).

### **2. Tipologia di dati raccolti**

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'art. 9, par. 1 del GDPR.

### **3. Finalità**

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- a) finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- b) finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*).

### **4. Modalità di trattamento**

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

### **5. Profilazione**

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

### **6. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consorziali proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

### **7. Periodo di conservazione**

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

### **8. Diritti dell'interessato**

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'art. 16 (diritto di rettifica), dall'art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi [privacy@nobis.it](mailto:privacy@nobis.it) oppure [nobisassicurazioni@pec.it](mailto:nobisassicurazioni@pec.it).

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).







**Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

**Sede Legale e Direzione Generale:**

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

**[www.nobis.it](http://www.nobis.it)**

Il presente Set Informativo  
è aggiornato alla data del 01 marzo 2026